

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I - Sentenza 23/04/2005 n. 8565
legge 109/94 Articoli 19, 34 - Codici 19.4, 34.1

L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, con il comma 4, ha imposto all'impresa aggiudicataria dell'appalto l'obbligo di "praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento". Tale vincolo è stato espressamente limitato nel tempo dal comma 14, che lo ha reso inapplicabile "ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge" (ossia anteriori al 7 aprile del 1990, tenuto conto della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1990). Le richiamate disposizioni si interpretano nel senso che il limite al ribasso (non superiore al 20%), di cui al citato art. 18, comma 4, legge n. 55/1990, vincola anche l'operazione economica legata alle concessioni di opere pubbliche, ma a condizione che il negozio di subappalto, stipulato dall'appaltatore del concessionario, sia successivo all'entrata in vigore della legge in esame. Ciò in quanto la ratio della normativa sarebbe quella "di estendere ... la disciplina dei subappalti affidati dall'appaltatore aggiudicatario, a quelli affidati dall'appaltatore del concessionario". Ai fini dell'estensione del vincolo sul corrispettivo del subappalto non conta il momento iniziale dell'operazione economica nel suo complesso, ma quello riguardante "l'aggiudicazione" o "l'affidamento" dei lavori. Tali nozioni, non del tutto univoche nell'ordinamento giuridico, devono essere interpretate all'interno della specifica normativa di ordine pubblico e devono essere riferite non già alla complessiva operazione economica ma all'atto negoziale sul quale riverbera i suoi effetti tale normativa e, dunque, all'appalto-madre dal quale sorgono e ripetono la loro ragione economico-sociale (causale) i subcontratti che da esso discendono. A tali fini, non occorre tanto individuare quali siano stati gli altri atti, per quanto complessi e di varia natura, dai quali sia scaturito l'appalto iniziale, ma prendere in considerazione solo quest'ultimo, ossia quello che ha dato luogo ai contratti derivati. Tale interpretazione restrittiva è autorizzata dallo stesso tenore dell'art. 18, il quale riferisce espressamente il centro della vicenda economica alla "partecipazione alla gara per gli appalti di opere o lavori pubblici", non anche a fasi o momenti anteriori di rilevanza pubblicistica. Una diversa interpretazione produrrebbe effetti elusivi non consentiti rispetto ad una normativa che, per il rigore a cui si ispira, persegue rilevanti finalità di ordine pubblico e si impone all'equilibrio raggiunto dai privati, nell'ambito della loro autonomia, per il suo carattere inderogabile.